

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

DICEMBRE 2012

Processo civile - Altri istituti sostanziali e processuali di interesse per la giustizia amministrativa

Corte cost. 6 dicembre 2012, n. 272

La legge delega n. 69 del 2009, tra i principi e criteri direttivi di cui all'art. 60, comma 3, non esplicita in alcun modo la previsione del carattere obbligatorio della mediazione finalizzata alla conciliazione. Sussiste quindi eccesso di delega, in relazione al carattere obbligatorio dell'istituto di conciliazione e alla conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010.

Dall'ordinamento dell'Unione europea non si desume alcuna esplicita o implicita opzione a favore del carattere obbligatorio dell'istituto della mediazione. Fermo il favor dimostrato verso detto istituto, in quanto ritenuto idoneo a fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale, il diritto dell'Unione disciplina le modalità con le quali il procedimento può essere strutturato, ma non impone e nemmeno consiglia l'adozione del modello obbligatorio, limitandosi a stabilire che resta impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio. Pertanto, la disciplina dell'UE si rivela neutrale in ordine alla scelta del modello di mediazione da adottare, la quale resta demandata ai singoli Stati membri, purché sia garantito il diritto di adire i giudici competenti per la definizione giudiziaria delle controversie. Ne deriva che l'opzione a favore del modello di mediazione obbligatoria, operata dalla normativa censurata, non può trovare fondamento nella citata disciplina.

[Link al testo della sentenza](#)

In applicazione di tali principi, la Corte costituzionale ha, pertanto dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), per violazione degli artt. 76 e 77 Cost.

Processo amministrativo – Azione di risarcimento

Corte cost. 12 dicembre 2012, n. 280

Deve essere dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 103 e 113 della Costituzione - dell'articolo 30, comma 5, del codice del processo amministrativo nella parte in cui prevede che il termine di decadenza di centoventi giorni per l'azione di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo trovi applicazione anche nell'ipotesi in cui il provvedimento lesivo sia già stato annullato con sentenza passata in giudicato.

[Link al testo della sentenza](#)

Breve nota

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale per difetto di rilevanza, ritenendo che il giudice *a quo* abbia denunciato una norma – l'art. 30, comma 5, c.p.a.– della quale non doveva fare applicazione nel caso di specie, in quanto estranea al tema sottoposto al suo esame.

Nella fattispecie, in particolare, il ricorrente – dopo aver ottenuto, con sentenza passata in giudicato, l'annullamento dell'atto di revoca della sua nomina, come rappresentante del Ministero della Salute, a componente del collegio sindacale di un'azienda ospedaliera – aveva proposto ricorso in ottemperanza per ottenere il pagamento degli emolumenti non riscossi. Nella prospettiva del ricorrente, il titolo giuridico della pretesa risarcitoria da lui azionata era da ravvisare nella ritardata esecuzione del giudicato, sul presupposto – implicito ma necessario – che nella menzionata sentenza del TAR fosse compresa anche la condanna al pagamento della somma a quel titolo richiesta.

Il giudice *a quo* non ha condiviso tale prospettiva. Ha ritenuto che la domanda proposta col ricorso non fosse attinente né alla esecuzione del giudicato di annullamento né ad un danno da mancata esecuzione di giudicato. Ha escluso che nel giudicato di annullamento formatosi sulla citata sentenza del TAR (e già eseguito dall'Amministrazione) fosse compresa «anche la corresponsione degli emolumenti economici per la durata dell'efficacia del provvedimento annullato», rimarcando che «tale adempimento attiene alla refusione di danno da provvedimento illegittimo e non costituisce effetto naturale del giudicato di annullamento», ed ha ritenuto che la fattispecie «si inquadra perfettamente nell'ambito precettivo dell'art. 112, comma 4, cod. proc. amm.» (norma oggi abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera cc, n.2, del d.lgs. n. 195 del 2011, ma vigente all'epoca dell'ordinanza di rimessione).

Tuttavia, secondo la Corte costituzionale, così operando, il TAR non si è limitato ad una semplice qualificazione giuridica della domanda, rientrando senz'altro nei poteri del giudice prescindendo dalle indicazioni di parte o dalla loro assenza, ma ha dato luogo ad una modifica sostanziale della *causa petendi* azionata dalla parte privata, così incorrendo nel vizio di *extrapetizione* e sostituendo la domanda proposta con una diversa, in violazione dell'art. 112 del codice di procedura civile, pacificamente applicabile anche al processo amministrativo e comunque oggetto del rinvio di cui all'art. 39 del relativo codice.

Sulla base di tali rilievi, la Corte costituzionale ha ritenuto che la valutazione di rilevanza effettuata dal giudice *a quo* non fosse plausibile, dichiarando, di conseguenza, l'inammissibilità della questione.

Unione europea – Concorrenza

Corte cost. 19 dicembre 2012, n. 291

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge della Regione Toscana 28 novembre del 2011, n. 63, recante «Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti. La norma impugnata, prevedendo la possibilità di escludere meccanismi e procedure di selezione in forza dell'invocazione astratta di «motivi imperativi d'interesse generale», là dove situazioni oggettive non modificabili determinino l'impossibilità di un'apertura a tutti nel mercato, viene sostanzialmente ad operare in termini anti-concorrenziali perché non consente lo svolgimento dell'attività commerciale in spazi adeguati agli operatori più qualificati, selezionati attraverso procedure che garantiscano la parità di trattamento, evitino qualsiasi tipo di discriminazione e tutelino la libertà di stabilimento.

[Link al testo della sentenza](#)

Regioni - Competenze amministrative concorrenti rispetto alle statali ed esclusive

Corte cost. 19 dicembre 2012, n. 293

In mancanza di una espressa indicazione nel nuovo art. 117 Cost., i lavori pubblici non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali. Ne deriva che non è configurabile né una materia relativa ai lavori pubblici nazionali, né tantomeno un ambito materiale afferente al settore dei lavori pubblici di interesse regionale" (sentenza n. 401 del 2007). Ne consegue che le questioni di costituzionalità devono essere esaminate in rapporto al contenuto delle singole disposizioni impuginate, al fine di stabilire quali siano gli ambiti materiali in cui esse trovano collocazione.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 44-bis del d.l. n. 201 del 2011, limitatamente alle parole «presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche». La disposizione impugnata, nel prevedere che a livello regionale l'elenco-anagrafe sia istituito presso l'assessorato competente per le opere pubbliche, eccede le finalità del coordinamento dei dati, alle quali è riconducibile l'art. 44-bis, e leda quindi l'autonomia organizzativa della Regione.

[Link al testo della sentenza](#)